

CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Piazza Sturzo – 03030 Piedimonte San Germano- tel. 0776401003 403203 fax 0776404952 email : cons.servizisociali@libero.

REGOLAMENTO CONSORTILE PER L’AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

INDICE

TITOLO I – FINALITÀ E SOGGETTI

Art. 1 Normativa - Valori della Famiglia	pag. 2
Art. 2 Affidato del Minore a Famiglia	pag. 2
Art. 3 Pronto Soccorso Affidato	pag. 2
Art. 4 Diritti dei minori affidati	pag. 3
Art. 5 Diritti e doveri della famiglia di origine	pag. 3
Art. 6 Detrazioni d’imposta	pag. 3

TITOLO II – COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 7 Tipologia di affidamento familiare	pag. 4
Art. 8 Caratteristiche del provvedimento di affidamento familiare	pag. 4
Art. 9 Competenza del Consorzio	pag. 5
Art. 10 Competenze dell’equipe minori	pag. 5
Art. 11 Competenze della ASL	pag. 6
Art. 12 Termine dell’affido	pag. 6

TITOLO III - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 13 Sostegno economico	pag. 7
----------------------------	--------

TITOLO I – FINALITÀ E SOGGETTI

Art. 1 - IL VALORE DELLA FAMIGLIA - NORMATIVA

1. L'affidamento familiare per minori è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata e integrata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. L'affidamento familiare è inteso come intervento assistenziale temporaneo in quanto il principio informatore della Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia.
2. La famiglia viene riconosciuta come l'unità fondamentale nella società e come l'ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei minori.
3. La famiglia con minori deve ricevere, prima che si proceda a qualsiasi forma di affidamento dei minori stessi, la protezione e l'assistenza necessaria per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società.

Art. 2 - AFFIDO DEL MINORE A FAMIGLIE.

1. Il Consorzio dei comuni del Cassinate per al programmazione e gestione dei servizi sociali attua l'affido familiare nell'ottica di dare risposte mirate e diversificate ai bisogni dei minori, con attenzione alla deistituzionalizzazione, allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle.

I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

- ❖ malattie del / i genitore/i;
- ❖ morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo;
- ❖ disgregazione del nucleo familiare;
- ❖ difficoltà educative da parte dei genitori;
- ❖ ogni altra situazione in cui il servizio competente ne ravvisi l'opportunità.

Per situazioni particolari, a seguito di presentazione di specifico progetto del servizio competente su consenso dell'interessato e approvazione dell'Autorità Giudiziaria competente, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di un'autonomia del soggetto, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

2. L'affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario (famiglia) per un periodo di tempo limitato e tendenzialmente breve, massimo due anni, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, eventualmente prorogabile su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

3. In ogni caso, i soggetti affidatari dovranno tener conto delle eventuali prescrizioni dell'autorità che ha disposto l'affido familiare, a seconda che si tratti di affidamento consensuale o di affidamento in assenza di consenso per chi esercita la potestà.

Art.3 PRONTO SOCCORSO AFFIDO

IN CASO DI AFFIDO FAMILIARE "COMPLESSO", IL SERVIZIO SOCIALE del comune di residenza della famiglia affidataria, o il servizio sociale del comune di residenza del minore affidato, possono CHIEDERE AL CONSORZIO, L'ATTIVAZIONE DEL "PRONTO SOCCORSO

AFFIDO” che consiste nella predisposizione e realizzazione, da parte dei servizi sociali coinvolti, di un **PROGETTO di aiuto** che, attraverso la **figura professionale dell’EDUCATORE**, preveda:
interventi di sostegno alla famiglia affidataria nello svolgimento delle funzioni educative;
interventi direttamente orientati al minore in affidamento, al fine di favorirne lo sviluppo personale e il rapporto con i membri del nucleo familiare affidatario, prevenendone o riducendone gli eventuali conflitti e difficoltà che emergono;
interventi atti a non far sentire isolata la famiglia affidataria nel percorso dell’affidamento
interventi atti a favorire il miglior reinserimento del minore nella famiglia di origine
IL **“PRONTO SOCCORSO AFFIDO”** è **riservato solo alle famiglie affidatarie residenti nel territorio consortile** che accolgono **minori anch’essi residenti in uno dei Comuni Consortili e può essere attivato anche in caso di specifica disposizione del giudice del Tribunale dei Minori** contenuta nel decreto di affidamento,

Art. 4 - DIRITTI DEI MINORI AFFIDATI:

Il minore ha diritto:

- ❖ a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di un contesto familiare;
- ❖ a mantenere i rapporti con la propria famiglia secondo tempi e modi individualizzati;
- ❖ ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affido;
- ❖ ad avere uno spazio di ascolto modulato secondo l'età;
- ❖ a mantenere rapporti con la famiglia affidataria al termine dell'affido, salvo specifiche controindicazioni.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE:

La famiglia d’origine ha diritto:

1. a mantenere i rapporti con il proprio figlio;
2. ad essere informata circa le finalità dell’affido, in generale e per lo specifico progetto;
3. ad essere coinvolta e supportata in tutte le fasi del progetto di affidamento;
4. ad essere destinataria di un processo d’aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari.

La famiglia d’origine deve:

1. aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell’esperienza di affido;
2. tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal servizio competente, partecipando all’educazione del figlio affidato;
3. rispettare le modalità degli incontri con il minore previamente concordate con il servizio competente nel rispetto delle esigenze del minore e dell’eventuale prescrizione dell’Autorità Giudiziaria;
4. collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria;
5. favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto di affido;
6. contribuire alle spese per il mantenimento del minore se proposto dal servizio competente;
7. accettare le disposizioni del presente regolamento.

ART. 6 - DETRAZIONI D’IMPOSTA

La legge sul “Diritto del minore ad una famiglia” (Legge 28 marzo 2001, n. 149, art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché il

minore affidato risulti a carico (art. 12, D.P.R. n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II – COMPETENZE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 7 – TIPOLOGIA DI AFFIDO FAMILIARE

L'affidamento familiare viene strutturato tenendo conto delle necessità individuali e familiari del minore.

Esso può essere:

- a) consensuale, laddove è presente l'accordo delle parti (famiglia di origine e affidatari) e viene disposto dal Servizio Sociale competente e reso esecutivo dal Giudice Tutelare con apposito decreto;
- b) non consensuale, quando stabilito dal Tribunale per i Minorenni, in assenza del consenso genitoriale.

1. L'affido familiare è:

- a) **RESIDENZIALE**, nei casi in cui è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, con il dovere da parte del soggetto affidatario di mantenere, istruire e educare il minore, senza pregiudizio per la potestà dei genitori e con l'obbligo di mantenere costanti i rapporti fra minore e famiglia di origine, evitando i contrasti affettivi, ovvero, con pregiudizio per la potestà dei genitori, con l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al decreto di affidamento del Tribunale per i Minorenni;
- b) **DIURNO**, nel caso in cui non è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, in quanto si ritiene più opportuna l'attivazione di una risorsa per una parte della giornata o un certo numero di ore la settimana;
- c) **PER VACANZE**, in caso di supporto al minore durante i mesi estivi e/o i periodi di festività durante l'anno;
- d) **TERAPEUTICO**, previsto nei casi di minori che necessitano di particolari cure temporanee.

La famiglia affidataria può essere reperita:

- ❖ nell'ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti);
- ❖ tramite selezione effettuata dal servizio competente (affido eterofamiliare);
- ❖ nell'elenco di soggetti disponibili registrati dagli operatori dei Servizi Sociali.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE

In base all'art. 4 della L. 184/83, *“l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni (art. 330 e ss. Codice Civile)”*.

Il Provvedimento di affidamento familiare deve specificare:

Regolamento Consortile per affido familiare

- motivazioni dell'intervento;
- tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;
- modalità di comunicazione e frequentazione tra minore e famiglia di origine;
- il Servizio Sociale locale responsabile del progetto individuale e della vigilanza durante l'affidamento;
- il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che non può superare i ventiquattro mesi ed è prorogabile, da parte del Tribunale per i Minorenni, laddove l'interruzione dell'intervento danneggi il minore.

Art. 9 – COMPETENZE DEL CONSORZIO

L'Ufficio provvede alla:

- ❖ definizione dell'organico necessario per l'espletamento delle funzioni inerenti □l'affido (es. equipe – minori);
- ❖ definizione di forme di collaborazione con i servizi dell' A.U.S.L., o con altri servizi specialistici, per le prestazioni di competenza;
- ❖ □formalizzazione al Responsabile del CONSORZIO, competente della proposta di affido elaborata dall'equipe e contestuale trasmissione della stessa agli uffici di competenza, comprendente anche la quantificazione del contributo da erogare agli affidatari;
- ❖ determinazione ed erogazione della somma mensile a titolo di contributo di mantenimento del minore, come stabilito dal comma 4 art. 5 della L. 149/2001. Tale somma può essere integrata in relazione a particolari condizioni psico-fisiche o al numero dei minori.

ART. 10- COMPETENZE DELL'EQUIPE MINORI

A livello promozionale l'equipe svolge:

- ❖ □attività di sensibilizzazione sulla condizione minorile e sugli obiettivi dell'affido familiare, rivolta alla popolazione, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell'affido;
- ❖ □attività di marketing sociale mirato alla conoscenza delle iniziative nel territorio distrettuale;
- ❖ □attività di reperimento, conoscenza e selezione degli affidatari;
- ❖ □percorso di conoscenza con le famiglie aspiranti all'affidamento, mirato alla loro acquisizione di consapevolezza sulle problematiche connesse a tale intervento; organizzazione di incontri di gruppo di preparazione e supporto agli affidatari e alle persone aspiranti all'affido;
- ❖ costituzione e aggiornamento di un'anagrafe centralizzata di famiglie affidatarie selezionate e disponibili a fronte di situazioni di bisogno;
- ❖ □attività di collaborazione e raccordo con gli operatori territoriali, le Amministrazioni, l'Autorità Giudiziaria, i servizi socio-sanitari e le realtà del terzo settore;
- ❖ □iproposte di revisione periodica del presente regolamento.

A livello del singolo intervento di affido gli operatori dell'equipe provvedono:

- ❖ alla formulazione del progetto di affido per i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro affido familiare comprendente anche la quantificazione del contributo da erogare agli affidatari come dal presente regolamento;
- ❖ a formalizzare l'affido sia consensuale che non consensuale tramite la definizione di un accordo che prevede: durata prevista, interventi programmati sul minore e sulla famiglia d'origine, tempi di verifica, modalità di rapporto del bambino con la famiglia d'origine, diritti e doveri delle persone coinvolte; all'avvio e gestione dell'affido familiare anche tramite la raccolta del consenso scritto delle famiglie e il coinvolgimento dei Comuni interessati;
- ❖ attività di monitoraggio del rispetto dei diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di affido;
- ❖ ad assicurare agli affidatari il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido;
- ❖ ad intervenire sulla famiglia d'origine al fine di creare le condizioni adeguate per il rientro definitivo del minore;
- ❖ a tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, se coinvolti, circa l'andamento dell'affido;
- ❖ alla gestione della fase conclusiva dell'affido.

ART. 11 - COMPETENZE DELLA ASL

Laddove il CONSORZIO lo ritenga opportuno, potrà avvalersi del contributo di personale specializzato della ASL, il quale concorrerà alla programmazione degli interventi di aiuto e sostegno ai minori oggetto del provvedimento di affido, alle famiglie di origine e/o agli affidatari.

Le figure specialistiche coinvolte saranno individuate di volta in volta a seconda delle esigenze e dei bisogni specifici del minore; i loro interventi saranno opportunamente inseriti nel progetto individuale del minore stesso.

Una figura adeguatamente formata nella Consulenza Familiare svolgerà, altresì, una funzione importante nel sostegno alla genitorialità nella famiglia naturale, stimolandone le risorse residue e attivando un lavoro di empowerment. Contestualmente, potrà contribuire a chiarificare le motivazioni più autentiche dei soggetti affidatari, sostenendone le potenzialità obliative durante il percorso esperienziale.

Art. 12 – TERMINE DELL’AFFIDO

L'affidamento familiare cessa con provvedimento dell'autorità emanante qualora, tenendo presente l'interesse del minore, venga meno la condizione di temporanea difficoltà della famiglia di origine o nel caso in cui la prosecuzione dello stesso sia pregiudizievole per il minore stesso.

Il Giudice Tutelare, trascorso il periodo previsto o al verificarsi delle predette circostanze, consulta sia il Servizio Sociale coinvolto che il minore, laddove questi abbia compiuto dodici anni, o anche meno a seconda della sua capacità di discernimento, potendo richiedere al competente Tribunale per i Minori l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

TITOLO III - MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO

ART. 13 - SOSTEGNO ECONOMICO

Per ciascuna tipologia di affidamento familiare è prevista l'erogazione di un contributo economico mensile, al fine di concorrere alle spese sostenute dagli affidatari per ogni esigenza del minore accolto. Sono previsti, altresì, contributi economici integrativi e contributi economici straordinari.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, l'entità dell'assegno di base (sostegno forfetario) è il seguente :

TIPOLOGIA	CONTRIBUTO
RESIDENZIALE	€ 375,00 al mese
DIURNO	€ 200,00 al mese
VACANZA	€ 15 x numero giorni
TERAPEUTICO	€ 300,00

Su proposta debitamente motivata da parte dell' Area Competente è possibile erogare un contributo di entità diversa rispetto a quello riportato nella precedente tabella ed inoltre l'Area può predisporre erogazione di un **sussidio integrativo (fino ad un massimo di € 10.00 gionaliero)** corrispondente ad un sostegno aggiuntivo da erogare in situazioni particolari richieste dalle famiglie affidatarie dietro presentazione di adeguata documentazione che attesti le spese sostenute.

L' **Assegno di base**, su valutazione dell' Area competente, può essere incrementato:

- fino al 30% nel caso in cui il minore affidato abbia un'età compresa tra 0 e 3 anni;
- fino al 60% nel caso in cui il minore affidato sia affetto da disabilità medio/lieve;
- fino al 100% nel caso di minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap

psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% e con certificazione di cui alla L. 104/92.

Nell'effettuare la predetta valutazione, si terrà conto del fatto che, nel caso di minori disabili fruitori di assegni di accompagnamento, tali erogazioni, durante il periodo di affido, devono essere corrisposte integralmente agli affidatari, in quanto destinate esclusivamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione sociale e familiare.

Nel caso in cui allo stesso soggetto vengano affidati più minori (ad es. l'affidamento di più fratelli), a partire dal secondo di essi il contributo spettante sarà decurtato in misura pari al 50%